



Comune di Casaletto Spartano

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
*per i pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande*

e DISCIPLINA
*delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande*

Sommario

Capo I - PRINCIPI E DISCIPLINA

Articolo 1 - **Principi e finalità**

Articolo 2 - **Definizioni e specificazioni dei pubblici esercizi di somministrazione**

Articolo 3 - **Tipologia degli esercizi di somministrazione**

Articolo 4 - **Esercizio dell'attività**

Articolo 5 - **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

Articolo 6 - **Decadenza dall'attività**

Articolo 7 - **Attività di somministrazione non configuranti pubblici esercizi**

Articolo 8 - **Orari e giorni di apertura**

Articolo 9 - **Obblighi e divieti**

Articolo 10 - **Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio h 24**

Articolo 11 - **Autorizzazioni temporanee**

Articolo 12 - **Pubblicità e trasparenza dei prezzi**

Capo II - DISCIPLINA FUNZIONALE ED IGIENICO-SANITARIA

Articolo 13 - **Requisiti minimi dei locali per pubblici esercizi**

Articolo 14 - **Vetrine, tende ed insegne**

Capo III - DISCIPLINA OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO RELATIVE A PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 15 - **Contenuti**

Articolo 16 - **Nuove aperture di esercizi di somministrazione collocati in chioschi**

Articolo 17 - **Definizioni in materia di occupazione di suolo pubblico connesse a pubblici esercizi**

Articolo 18 - **Criteri in materia di occupazione di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi**

Articolo 19 - **Occupazioni con elementi di arredo urbano**

Articolo 20 - **Occupazioni per esposizione di merci**

Articolo 21 - **Norme di realizzazione per le occupazioni con elementi di arredo per attività di somministrazione**

Articolo 22 - **Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione di suolo pubblico per la installazione di arredi**

Articolo 23 - **Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico per la installazione di arredi**

Articolo 24 - **Portata dei Provvedimenti**

Articolo 25 - **Obblighi del Concessionario**

Articolo 26 - **Oneri del Concessionario**

Capo IV - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 - **Sanzioni**

Articolo 28 - **Vigilanza e controllo**

Articolo 29 - **Norme finali**

NOTE

Capo I - PRINCIPI E DISCIPLINA

Articolo 1 - Principi e finalità

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono espressione dell'iniziativa economica privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della Costituzione, e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità di accesso e di corretto funzionamento del mercato, senza alcuna forma di contingentamento e di distanze minime tra gli esercizi, così come previsto dal Dlgs 59/2010.

In applicazione delle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, sono individuati i presupposti ed i criteri necessari a garantire la valorizzazione e lo sviluppo della rete comunale degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche e con le esigenze di un ordinato assetto del territorio urbano.

Le norme del presente atto costituiscono parte integrante del regolamento.

Articolo 2 - Definizioni e specificazioni dei pubblici esercizi di somministrazione

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per *pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, la vendita per il consumo sul posto, con relativo servizio assistito, che comprende i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area all'aperto privata, pubblica o di uso pubblico, aperta al pubblico, a tal fine appositamente attrezzata e gestita;

b) per *somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico*, l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nelle associazioni e nei circoli privati, nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

c) per *superficie di somministrazione*, la superficie appositamente attrezzata, al chiuso ed all'aperto, utilizzata per la funzionalità del servizio. Costituiscono superfici di somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale tra tali elementi. Non rientra nella definizione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, spogliatoi e servizi;

d) per *somministrazione presso il domicilio del consumatore*, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore medesimo, ai familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore, nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o di studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;

e) per *impianti ed attrezzature di somministrazione*, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e sulle superfici di cui alle lettere a) e c);

f) per *delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione*; il soggetto cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 2209 c.c., che sostituisce, definitivamente, la figura del "preposto".

Articolo 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione

1. Gli esercizi cittadini di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita: **Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**. Detti esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5 L. 287/911.

2. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa in materia.

3. Senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine.

4. La Tipologia è la seguente:

a) **Tipo A:** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) **Tipo B:** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) **Tipo C:** esercizi di cui ai tipi A e B del presente articolo, in cui la somministrazione di

alimentarie di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (articolo 5, comma 1, lettera c) legge 287/91); Il principio della "prevalenza" e' determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale, con il restante 75% destinato esclusivamente all'intrattenimento e non connesso all'attività di somministrazione);

d) **Tipo D:** esercizi di cui alla tipo B del presente articolo, nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, il trasferimento di sede, il sub ingresso (se accompagnato da ulteriori variazioni), la modifica di superficie, le variazioni soggettive e la cessazione dell'attività sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA).

2. È subordinata alla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 49 della L. 122/2010, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande si riferisce esclusivamente alla attività condotta nella specificata unità locale ed è subordinata al permanere dei requisiti di legge ed alle prescrizioni del presente Regolamento.

4. L'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizionato dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

5. Il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, nell'ambito della medesima zona ovvero nell'ambito di diverse zone, è soggetto al medesimo procedimento di una nuova apertura.

6. I titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al presente articolo, hanno durata indeterminata e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti previsti ed autocertificati.

7. La modifica afferente alla sola titolarità (sub ingresso e voltura), è soggetta a semplice comunicazione, secondo la disciplina prevista dalla L. 241/90.

8. La Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, comma 3, ribadisce che per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.

Articolo 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito al titolare dell'omonima impresa individuale o all'amministratore della società od al responsabile dell'attività di somministrazione, appositamente delegato dalla Società in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 59/20102 e dalle altre normative vigenti in materia:

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) aver esercitato in proprio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti professionali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle risoluzioni emanate al riguardo:
 - a) essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
 - b) essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4/8/88, n. 375 presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
 - c) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio;
 - d) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari presso una Camera di Commercio.
3. E' fatta salva la validità del requisito professionale acquisito dai soggetti già iscritti nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 1 della L. 426/71 e s.m.i.
4. Sono cause ostative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico quelle citate all'art. 71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, ed all'art. 10 della L. 31/5/65 n. 575.
5. Con riferimento ai locali ove è condotta la somministrazione, il titolare deve dichiarare e/o comprovare:
 - a) di poter esercitare tale attività nel rispetto delle norme vigenti;
 - b) che i locali, sotto il profilo urbanistico-edilizio, sono legittimamente realizzati ed hanno destinazione d'uso compatibile o sono legittimabili con procedimento in corso;
 - c) di essere dotato delle necessarie autorizzazioni nel caso in cui i locali siano compresi in edifici e/o aree oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - d) il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Casaletto Spartano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 maggio 2011;
 - e) il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzioni incendi, ove dovuto;
 - f) che i locali e le aree all'aperto rispettano i criteri di sorvegliabilità dettati dal Decreto del Ministro degli Interni 564/92 e s.m.i. .
6. E' fatto obbligo agli esercenti di salvaguardare il continuativo funzionamento dei servizi igienici presenti nel locale, garantendone altresì la libera fruibilità al pubblico.
7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove non suscettibili di autocertificazione, sono comprovati mediante produzione della relativa documentazione, secondo quanto riportato nella modulistica di riferimento.

Articolo 6 - Decadenza dall'attività

1. Restando ferme le ipotesi di decadenza previste dall'art. 64 comma 8 del D.Lgs 59/2010, l'Amministrazione, laddove accerti il venir meno del loro possesso, in capo all'esercente, procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
 - b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
2. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'esercente, in occasione della comunicazione degli orari di apertura e chiusura e del calendario delle chiusure, in conformità a quanto disposto nel successivo articolo 8, comunicherà attraverso autocertificazione la permanenza dei requisiti riconosciuti all'atto dell'autorizzazione all'esercizio. I titolari degli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunicheranno che non hanno apportato modifiche agli esercizi esistenti.

Articolo 7 - Attività di somministrazione non configuranti pubblici esercizi

1. Le attività di somministrazione non configuranti pubblici esercizi non sono soggette al rispetto delle norme di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Tali attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle effettuate:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, librerie, gallerie d'arte, internet point, ludoteche. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il 75% della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle strutture di media e grande distribuzione, delle aree di servizio, delle strade extraurbane e delle autostrade, nonché all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime o nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico o direttamente sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) nelle mense aziendali e nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli privati, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235;
 - d) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - g) nei parchi pubblici, negli alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi turistico-ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.
2. Le attività di cui al presente comma sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività, da formalizzare al competente Ufficio e possono essere iniziate dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione, completa della documentazione prevista.
 3. Le attività di somministrazione all'interno delle strutture di cui ai commi a, b e c avranno accesso dall'ingresso di dette strutture e dovranno osservare gli orari di apertura delle stesse.

Articolo 8 - Orari minimi e massimi e giorni di apertura

1. Al fine di assicurare il corretto sviluppo del sistema commerciale cittadino, in linea con le esigenze dei consumatori e degli esercenti, nel Comune di Casaleto Spartano gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura all'interno dei propri esercizi, visto l'articolo 18, comma 5, della Legge Regionale 29/2007, come segue:
 - a) nell'arco temporale che va di norma dalle ore 06,00 alla 03,00 del giorno successivo per le attività di somministrazione anche effettuata congiuntamente alle attività di intrattenimento e svago ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e locali similari;
 - b) nell'arco temporale che va di norma dalle ore 09,00 alla 03,00 del giorno successivo per le attività di sale da gioco senza somministrazione;
 - c) nell'arco temporale che va di norma dalle ore 15,00 alla 03,00 del giorno successivo per le attività di sale da ballo, dei locali notturni e locali similari con somministrazione;
 - d) per quanto attiene alle attività di somministrazione effettuate all'aperto e/o su area pubblica in vigenza dell'ora solare cessano alle ore 1,00, ed in vigenza dell'ora legale cessano alle ore 2,00; inoltre tali orari nella notte tra il venerdì ed il sabato, la notte tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni pre-festivi e festivi, sono protratti per un'ulteriore ora;
 - e) l'orario minimo obbligatorio è così stabilito, visto anche l'articolo 18 della Legge regionale 29/2007:
 - minimo di cinque ore giornaliere per le lettere a), b) e c),
 - massimo di venti ore giornaliere per le lettere a) e b),
 - massimo di dodici ore giornaliere per la lettera c),
 - obbligo della giornata di chiusura settimanale con deroga facoltativa alla chiusura nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
2. Il Sindaco, in relazione a specifiche condizioni o necessità, sentite le associazioni dei consumatori, o le organizzazioni di rappresentanza degli esercenti e degli artigiani o delegazione di essi, può disporre con propria ordinanza ampliamenti e/o riduzione degli orari di apertura e chiusura, ferme le esclusive prerogative accordategli dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
3. I pubblici esercizi che intendono fornire i propri servizi per l'intero arco delle 24 ore, dovranno richiedere al competente Ufficio dell'Amministrazione specifica autorizzazione. Detta autorizzazione sarà

rilasciata unicamente per l'esercizio all'interno dei locali, con espressa esclusione di ogni attività all'aperto a tutela della quiete pubblica. L'Ufficio provvederà ad evadere la richiesta in conformità al procedimento illustrato al successivo articolo 9.

4. Gli esercenti sono tenuti a comunicare, entro il 30 settembre di ciascun anno solare gli orari che intendono effettuare per l'anno successivo ed il calendario dei giorni di chiusura settimanale. Eventuali variazioni al calendario delle chiusure dovranno essere comunicate almeno 15 giorni prima della data della richiesta di modifica.

5. Per periodi di ferie dell'attività è necessaria una comunicazione al Comune con l'apposizione di idonea comunicazione da affiggere innanzi all'ingresso dei locali, ben visibile e leggibile. Per i periodi, invece, di chiusura dell'attività per casi particolari è sufficiente l'apposizione di idonea comunicazione da affiggere innanzi all'ingresso dei locali, ben visibile e leggibile.

6. Gli esercenti sono tenuti ad esporre ben in vista all'ingresso del negozio il cartello recante l'orario di apertura e chiusura e la giornata di chiusura.

7. Il 1° gennaio di ogni anno le limitazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ed al successivo articolo 9, non si applicano.

Articolo 9 - Obblighi e divieti

1. In tutti gli esercizi di somministrazione di bevande è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle **ore 24.00 sino alla chiusura**.

2. L'articolo 6, comma 1 e 2, della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, stabilendo le limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolizzati", in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) **impone il divieto della vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane**. Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che i comuni che intendono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare.

3. Nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari dei relativi esercizi devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone, e sono obbligati a vigilare, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata dei locali, o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche, ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, alterazioni della circolazione stradale.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione sono tenuti alla corretta tenuta dell'igiene e pulizia dei locali per l'intera durata di apertura dei locali stessi e a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi pubblici antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta differenziata dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.

Articolo 10 - Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio h 24

1. Il competente Ufficio dell'Amministrazione comunale istruisce in ordine cronologico le richieste di esercizio all'attività interna h24.

2. Le richieste, formulate dall'esercente sulla apposita modulistica, saranno inoltrate all'unità della Polizia Municipale competente per territorio, che nel termine di 30 gg. dovrà far pervenire al responsabile del procedimento un puntuale rapporto, dal quale emerga, in ragione del contesto ambientale cittadino, se l'apertura notturna è ammissibile, ovvero quali sono le cause ostative per la pubblica sicurezza e/o per la tutela della quiete pubblica, da documentare debitamente. Alla decorrenza del trentesimo giorno il rapporto sarà inteso rilasciato favorevolmente.

3. Non saranno accolte le richieste di esercizi non dotati di un adeguato spazio interno corrispondente almeno ai requisiti minimi fissati dal presente regolamento. Non saranno accolte, altresì, le richieste per le

quali l'esercente non sia in grado di dimostrare di disporre del personale in numero sufficiente a coprire il turno di lavoro, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di comparto.

4. Il responsabile del procedimento termina l'istruttoria ed emana il provvedimento nel termine di 60gg dalla ricezione dell'istanza correttamente formulata.

Articolo 11 – Autorizzazioni temporanee

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita anche in occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche, o di altre riunioni straordinarie di persone ed è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA).

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, di cui al comma 1, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Articolo 12 - Pubblicità e trasparenza dei prezzi

1. L'esercente ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi per i prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità:

a) mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) mediante esposizione della tabella all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente e con divieto di affissione sui muri esterni del fabbricato.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto e quant'altro non sia compreso e pubblicizzato nell'offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente comprensibile al pubblico.

4. E' inoltre obbligatorio indicare, in maniera facilmente visibile, nel listino prezzi la presenza di prodotti surgelati e/o congelati.

Capo II - DISCIPLINA FUNZIONALE ED IGIENICO SANITARIA

Articolo 13 - Requisiti minimi dei locali per pubblici esercizi

1. I pubblici esercizi, al fine di conseguire il raggiungimento di migliori standard qualitativi della rete, devono possedere una superficie minime indicate dalle norme vigenti in materia.

2. Le superfici accessorie, i servizi per il personale (spogliatoi) ed i servizi igienici per i clienti, devono essere fisicamente e funzionalmente separati dalla superficie destinata al pubblico.

3. I locali devono rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. La conformità a dette normative deve essere espressamente dimostrata negli atti istruttori del procedimento.

4. Di norma i locali per i pubblici esercizi sono collocati al piano terra, direttamente aperti sulla pubblica via. E' ammessa l'apertura di pubblici esercizi in condizioni diverse solo in conformità alle specifiche destinazioni urbanistiche ed edilizie, fermo restando il requisito della sorvegliabilità e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

5. La disciplina di cui al presente articolo non si applica agli esercizi ed ai locali già in uso come pubblici esercizi, anche in caso di subentro, senza modifica dei locali e delle attività in esso condotte.

Articolo 14 - Vetrine, tende ed insegne

1. La realizzazione di tende, vetrine ed insegne dei pubblici esercizi deve avvenire in conformità a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 380/2001 s.m.i., dal D.Lgs.42/2004 s.m.i. e dai vigenti regolamenti comunali di settore (regolamento edilizio, regolamento della pubblicità).

2. Ove tali manufatti, in relazione alla specifica natura ed al contesto urbanistico nel quale si vanno ad inserire, possano essere realizzati senza espresso provvedimento urbanisticoedilizio e/o paesaggistico-ambientale, potranno essere anch'essi oggetto della segnalazione certificata di inizio attività. Ove la realizzazione dei citati elementi edilizi necessiti di specifico provvedimento autorizzativo, darà luogo ad autonomo procedimento di cui dovrà darsi atto nella segnalazione certificata di inizio attività.

Capo III - DISCIPLINA OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO RELATIVE A PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 15 - Contenuti

1. Il presente capo riepiloga prescrizioni e/o indicazioni per la identificazione delle aree pubbliche o di uso pubblico da concedere in occupazione, nonché le condizioni e gli indirizzi per la progettazione delle installazioni di arredo.
2. In particolare sono individuati:
 - a) le modalità di ubicazione e di dimensionamento delle occupazioni;
 - b) i differenti tipi di manufatti e le rispettive modalità di intervento;
 - c) i materiali ed i dettagli di arredo;
 - d) gli ambiti omogenei da assoggettare al coordinamento delle soluzioni progettuali;
 - e) le modalità di presentazione dell'istanza;
 - f) il procedimento di rilascio delle concessioni.

Articolo 16 - Nuove aperture di esercizi di somministrazione collocati in chioschi

1. Si definisce chiosco la costruzione strettamente necessaria ad ospitare la superficie di vendita e gli spazi per i servizi igienici per il personale e/o per il pubblico, la cui specifica dimensione complessiva sarà fissata dall'Amministrazione mediante l'approvazione del progetto generale di uso dello spazio pubblico urbano, come stabilito nel successivo comma.
2. Nuovi esercizi di somministrazione realizzati in chioschi su suolo pubblico sono localizzati dalla Amministrazione Comunale con atto motivato di Giunta Comunale. Le successive assegnazioni vengono effettuate con procedura di evidenza pubblica.
3. Per tutte le strade, le piazze ed i larghi urbani è ammesso l'inserimento di chioschi se non espressamente vietato dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, nel rispetto delle procedure di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute e della pubblica incolumità.
4. Nelle aree di interesse storico e nelle zone oggetto di tutela paesistico ambientale, e di pianificazione paesistica o comunque vincolate ai sensi del decreto legislativo 42/2006 e s.m.i. , non è ammessa la realizzazione di chioschi su suolo pubblico.
5. Quando l'Amministrazione non proceda alla realizzazione in proprio delle installazioni di chioschi nell'ambito delle fattispecie previste dal presente regolamento, ed affida al concessionario del suolo pubblico la realizzazione del chiosco, questi deve produrre la medesima documentazione tecnica prevista per le occupazioni.

Articolo 17 - Definizioni in materia di occupazione di suolo pubblico connesse a pubblici esercizi

1. Al solo fine di precisare il contenuto delle norme che seguono, si forniscono le seguenti definizioni:
 - b) **occupazione di suolo pubblico**, sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini a favore di un uso specifico, temporaneo o stabile, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto;
 - c) **installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi**, l'insieme coordinato di tavoli, sedie, fioriere, pedane, ombrelloni, sistemi di ombreggiamento, sistemi di protezione e schermatura, sistemi di raffrescamento e riscaldamento, sistemi di illuminazione. Di seguito nel testo per brevità essi saranno identificati con la locuzione "installazioni di arredo";
 - d) **Ufficio competente**, l'Ufficio comunale abilitato al rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico;
 - e) **procedimento**, l'insieme degli atti istruttori della/e Pubblica/che amministrazione/i interessate dal provvedimento;
 - f) **concessione**, l'atto abilitativo necessario all'esercente per l'occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico, con le connesse installazioni di arredo;
 - g) **concessionario**, il titolare del pubblico esercizio per cui è richiesta l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico finalizzata alla installazione di arredo.
2. Le occupazioni di suolo e le connesse installazioni di arredo sono "temporanee" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) durata limitata ad un numero discreto di giorni o ad un periodo definito dell'anno;

- b) installazioni di arredo limitate ad un insieme di oggetti non solidali (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, pedane, ecc.), la cui posa e rimozione non richiede particolari mezzi ed attrezzature;
 - c) installazioni di arredo che non danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti.
3. Le occupazioni di suolo e le connesse installazioni di arredo sono “non temporanee” quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) la durata investe più periodi annuali o interessa l'intero anno, è prevista la rinnovabilità dell'occupazione e delle connesse installazioni di arredo;
 - b) le installazioni di arredo danno luogo ad un insieme solidale e coerente, anche se le stesse non sono ancorate al suolo (fondate) e quindi flottanti;
 - c) le installazioni di arredo danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti.

Articolo 18 - Criteri in materia di occupazione di suolo pubblico annessi a pubblici esercizi

1. Ai titolari di pubblici esercizi, i cui locali prospettino su uno spazio pubblico o di uso pubblico occupabile, può essere rilasciata la concessione di una porzione limitata di detto suolo per la collocazione di installazioni di arredo, con le modalità descritte dal presente regolamento.
2. Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari.
3. La concessione potrà essere revocata, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in qualsiasi momento dalla Amministrazione Comunale di Casaleto Spartano, per giustificato motivo, senza che detta revoca possa determinare pretesa alcuna da parte del concessionario.
4. La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.
5. Le occupazioni di suolo e le installazioni di arredo dovranno in particolare conformarsi ai seguenti criteri:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi non è consentita;
 - b) nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico non devono limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
 - c) la Giunta Comunale si riserva di identificare, con propria deliberazione, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi;
 - d) quando l'installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza al paramento degli stessi, ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni;
 - e) le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno metri 10 (dieci) dagli accessi ad edifici pubblici e di culto, salvo Ordinanza del Sindaco;
 - f) le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche;
 - g) le installazioni di arredo non devono interferire, occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica;
 - h) le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc.), né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l'accesso e la manutenzione.

Articolo 19 - Occupazioni con elementi di arredo urbano

1. A quanti esercitano attività commerciali in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono

comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica (grafici di progetto, relazione illustrativa e fotorendering) che espliciti le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, la loro collocazione, le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 20 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività di pubblico esercizio in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione per l'occupazione dell'area frontistante l'esercizio nel limite di metri 1,00 dal filo del fabbricato, per la esposizione delle merci. La occupazione deve rispettare il Codice della Strada ed il Regolamento Viario comunale. L'occupazione dei marciapiedi, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. La domanda per le occupazioni per la esposizione di merci, sottoscritta dal titolare dell'esercizio commerciale, deve essere corredata di idonea documentazione tecnica (grafici del progetto e relazione illustrativa e fotorendering) che espliciti le caratteristiche e le dimensioni degli espositori e la loro collocazione.
3. Congiuntamente alla concessione di suolo per l'esposizione, sono autorizzate le strutture di esposizione dal competente Ufficio comunale.
4. L'autorizzazione per la esposizione di merci è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, dovranno essere rimosse a chiusura dell'esercizio.
5. L'esposizione deve, altresì, rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Articolo 21 - Norme di realizzazione per le occupazioni con elementi di arredo per attività di somministrazione

1. L'occupazione di suolo, sia pubblico che privato gravato da servitù di uso pubblico, deve rispondere alle seguenti indicazioni di carattere generale:
 - a) le coperture presenti, pur nella diversa tipologia, devono risultare coordinate nei colori ed omogenee per altezza. Esse non possono superare in altezza i mt. 3.50;
 - b) le delimitazioni laterali devono essere limitate ad una altezza dal suolo di 1,8 mt., al solo fine di protezione dal vento e dai rumori dell'avventore nella posizione seduta, non è ammessa l'apposizione di tendaggi o altre chiusure laterali, ancorché trasparenti o di plastica;
 - c) le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con elementi lignei mordenzati o attintati in colori attintati, oppure con profilati in ferro attintati, le parti di tamponamento dovranno essere eseguiti con materiali trasparenti non riflettenti, o con grillage montati su fioriere contenenti essenze arbustive;
 - d) la colorazione delle coperture deve essere in tinta unita ed uniforme, preferibilmente nel colore chiaro della fibra naturale del cotone o della canapa. Esso comunque dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico della intera facciata di riferimento o dell'intorno nel caso di piazze e assi storici; in zone non oggetto di particolari tutele è consentito anche l'accostamento di più colori, fermo restando il criterio della compatibilità con l'assetto cromatico generale circostante, sia esso edificato o meno;
 - e) sulle coperture e sulle strutture di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie, scritte con il nome dell'esercizio ed un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere usati devono essere uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute. Le iscrizioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione e, per esse, può essere dovuto il canone pubblicitario in ragione della estensione complessiva delle indicazioni pubblicitarie.

Articolo 22 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione di suolo pubblico per la installazione di arredi

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una installazione di arredo, deve ottenere preventiva concessione. A tal fine deve presentare all'Ufficio competente formale istanza in bollo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la denominazione, il domicilio legale,

- la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante;
- b) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
 - c) la indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
 - d) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità a fondamento della stessa;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la documentazione tecnica necessaria ad identificare l'occupazione di suolo ed il progetto della installazione degli arredi, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato.
3. La documentazione tecnica deve recare:
- a) stralcio planimetrico 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
 - b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
 - c) progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospettive sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzia lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. La simulazione potrà essere resa anche attraverso la rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento, idonea a valutare l'entità delle trasformazioni indotte. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, fermate e pensiline mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
 - d) relazione tecnica esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;
 - e) specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo.
4. La documentazione tecnica deve essere fornita in n°8 copie. Se è necessario acquisire anche pareri e nulla osta di enti esterni all'Amministrazione, l'Ufficio competente al rilascio si attiverà per l'acquisizione dei suddetti pareri e nulla osta. In tal caso, occorre l'inoltro di ulteriori due copie per ciascun ente interessato.
5. Nello spirito della semplificazione e de-materializzazione dei procedimenti amministrativi e per ridurre i costi per i richiedenti, in alternativa alle modalità sopra indicate, l'Ente attiverà una procedura web, tramite cui il titolare del pubblico esercizio potrà inoltrare le proprie istanze ed i relativi allegati in formato digitale.
6. Al fine dell'esame della domanda e della relativa istruttoria, il richiedente è tenuto a produrre dati necessari; a richiesta dell'Ufficio competente può integrare la documentazione.
7. Se la concessione ricade in zona sottoposta a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni.

Articolo 23 - Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico per la installazione di arredi

1. L'Ufficio competente valuta la conformità delle richieste di concessione di occupazioni di suolo pubblico alle previsioni del presente documento regolamento.
2. L'Ufficio competente, al fine di valutare il contenuto della proposta, promuove l'istruttoria ed inoltra la documentazione agli enti interessati al rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni. In particolare alle competenti Soprintendenze in caso di aree soggette a tutela culturale e/o paesaggistica e, in casi di particolare rilevanza e complessità, convoca una conferenza dei servizi, ai sensi dell' art. 14 della L. 241/90 e s.m.i..
3. In caso di convocazione della conferenza dei servizi, indetta dal dirigente dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico partecipano, di norma, i dirigenti degli uffici competenti in tema di, traffico e viabilità, arredo urbano, verde pubblico, edilizia privata, polizia municipale, nonché i dirigenti competenti della municipalità in cui ricade l'intervento.
4. Se l'intervento ricade in area oggetto di tutela paesaggistica, alla conferenza dovrà prendere parte anche il dirigente preposto alla emanazione dell'autorizzazione Ambientale, quando è necessario il permesso a costruire, alla conferenza dei servizi deve, inoltre, prendere parte il dirigente del servizio edilizia privata.
5. La conferenza, convocata, si esprime entro il trentesimo giorno dalla ricezione della documentazione inerente le richieste. All'esito dei lavori della conferenza, il dirigente competente al rilascio della concessione nel termine dei successivi 15 gg adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate

le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi come risultante dal verbale dei lavori della conferenza.

6. Nel caso di conclusione positiva dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunica gli oneri dovuti dal concessionario e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento il dirigente competente provvede al rilascio della concessione.

7. In ogni caso il responsabile del procedimento completa l'istruttoria e provvede alla emanazione del provvedimento conclusivo entro il 60 giorno dal ricevimento dell'istanza.

8. Se la concessione ricade in zone sottoposte a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni, laddove necessari.

Articolo 24 - Portata dei Provvedimenti

1. La concessione del suolo è atto presupposto ed autonomo finalizzato alla cessione del diritto d'uso del suolo medesimo per specifiche finalità, nel caso del presente regolamento, per la installazione di arredi per la somministrazione all'aperto di alimenti e bevande connessi a pubblici esercizi.

2. La natura delle installazioni di arredo, la temporaneità, la periodicità o ripetibilità, ovvero la stabilità, la natura del contesto urbano determinano le condizioni di necessità di ulteriori atti abilitativi integrativi della concessione di suolo.

3. La concessione di suolo è presupposto sufficiente per le installazioni di arredi temporanei, così come precisato al comma 2 del precedente articolo 16.

Articolo 25 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione del suolo pubblico o di uso pubblico.

2. Il concessionario titolare di una occupazione di suolo pubblico per la installazione di arredi dovrà esporre nel proprio esercizio, insieme ai titoli abilitativi relativi all'esercizio in conduzione, la planimetria vidimata relativa alla occupazione allegata alla concessione affinché gli organi di controllo possano in ogni momento verificare la conformità dell'esercizio e delle installazioni di arredo a quanto autorizzato.

3. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprio onere e cura, la manutenzione, l'igiene ed il decoro del suolo concesso e degli arredi installati, compresi fioriere, contenitori e manufatti similari.

4. Nell'esercizio della concessione non può modificare o alterare in alcun modo lo stato dei luoghi.

Articolo 26 - Oneri del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, delle tariffe Cosap in conformità a quanto stabilito annualmente dalla Amministrazione Comunale, e del canone TARSU commisurato alla area occupata, oltre quanto dovuto con riferimento al pubblico esercizio da lui condotto.

2. Il concessionario è anche tenuto al pagamento degli oneri di pubblicità, se dovuti, come precisato alla lettera e) dell'articolo 20.

Capo IV - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 - Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative si rimanda all'art. 10 della legge 287/914.

2. In materia di occupazione di suolo pubblico, le violazioni delle condizioni generali e particolari disciplinanti le concessioni di suolo determinano l'applicazione delle specifiche sanzioni già previste dalla normativa vigente con riferimento a ciascuno degli illeciti previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Regolamento Igienicosanitario, dalle Ordinanze Sindacali, nonché con riferimento a quanto definito quale condizione speciale dal provvedimento concessorio.

3. L'accertamento da parte degli organi di polizia del verificarsi di violazioni a carico dei concessionari, oltre alla irrogazione delle sanzioni specifiche ad opera del soggetto accertatore, dà luogo alla comunicazione di quanto accertato all'Ufficio competente per il rilascio del titolo concessorio.

4. Le sanzioni amministrative a carico dei soggetti esercenti occupazioni di suolo abusive sono quelle già definite dal vigente Regolamento Cosap, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite dalla Amministrazione Comunale.

5. L'accertamento di violazioni a carico del concessionario, ovvero di occupazioni abusive, determina,

oltre all'applicazioni delle sanzioni ordinarie, l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato all'Ufficio comunale competente e comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione, da notificarsi all'interessato ad opera del dirigente competente al rilascio.

Articolo 28 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata dagli organismi dello Stato, della Regione e del Comune istituzionalmente a ciò preposti.

Articolo 29 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti, anche dettate da altri piani e regolamenti comunali, con particolare riguardo agli strumenti urbanistici ed edilizi, alle norme in materia di tutela della salute e di tutela dell'ambiente.

2. In coerenza con i principi e le finalità enunciate nel presente regolamento, si precisa che, in considerazione del venir meno di ogni forma di contingentamento e di limitazione, gli esercenti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninerie, cornetterie, kebaberie, pizzerie a taglio e da asporto, take-away, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione che intendono procedere alla somministrazione di alimenti e bevande in forma coordinata ed integrata alle attività principali di produzione e/o commercializzazione di prodotti alimentari, dovranno dotarsi dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

NOTE

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 71 D.Lgs. 59/2010:

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2

della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 10 L. 287/91 - Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero senza la SCIA, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da 155 euro a 2.064 euro.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Il Sindaco riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1982, n. 689 e applica le sanzioni amministrative.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.